

COMUNE DI FALERIA

PIANO FINANZIARIO TARI - RELAZIONE

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del **Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)** componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", **in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- 1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- 2 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- **commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)**

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Faleria si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola ecologica.

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito, dal mese di giugno 2013 dalla Società Gesta .

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a) Raccolta differenziata

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso la raccolta dei rifiuti porta a porta e contenitori stradali.

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa.

3 - Relazione al piano finanziario

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del **Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)** componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", **in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1**

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai

comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, **nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**".

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

- 1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
- 2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016
- 3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
- 4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle attuali modalità e frequenze delle attività previste nella gestione del ciclo RSU. L'avvio dal 01.09.2014 del nuovo appalto del servizio prevederà diverse modalità di attuazione come da capitolato di appalto.

Flusso di raccolta	Modalità di attuazione	Frequenza
Frazione secca	Porta a porta	Mercoledì – sabato
Frazione organica	Porta a porta	Lunedì – mercoledì – sabato
Carta e cartone	Porta a porta	Giovedì
Scarti vegetali	Ecocentro	Martedì - sabato
Plastica	Porta a porta	Martedì
Vetro e lattine	Porta a Porta	Martedì – venerdì
Ingombranti	Ecocentro	Martedì – sabato
Medicinali scaduti	Contenitori stradali	-

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013

RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Descrizione	Tonnellate
Imballaggi in materiali misti vetro e lattine	
Pneumatici fuori uso	
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	
Carta e cartone	13,940
Vetro	27,770
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	32,450
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	3,260
Medicinali	
Batterie e accumulatori	
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	4,280
Legno	
Plastica	27,140
Metallo	0,300
Rifiuti ingombranti	51,040
	160,180
RACCOLTA NON DIFFERENZIATA	
Rifiuti urbani non differenziati	322,100
Totale rifiuti raccolti	482,280

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2013 il Comune di Faleria è stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 33% del totale dei rifiuti.

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Faleria è intenzionato ad incrementare il più possibile la percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti. A tale scopo il

capitolato previsto per il nuovo appalto del servizio prevede specifiche disposizioni per raggiungere tale risultato.

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Tali costi rilevati secondo le linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e Finanze comprendono le spese sostenute nell'anno 2013 per la gestione del servizio. In particolare:

- Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (il costo di personale, calcolato in via presuntiva in assenza di dati da parte della ditta appaltatrice, influisce per il 50% sui costi fissi e per il 50% sui costi variabili). La spesa del servizio è stata inoltre ripartita percentualmente con riferimento alla raccolta differenziata e a quella indifferenziata.
- Il costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica di Ecologia Viterbo
- Il costo di smaltimento dei rifiuti differenziati (biodegradabili e ingombranti)
- Il costo, in quota parte, del personale amministrativo addetto all'attività di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva e gestione del contenzioso
- Il costo, in quota parte, del personale amministrativo e operativo addetto alla gestione del servizio
- I costi per acquisto di beni e servizi relativi all'attività di gestione del tributo

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo previsto dalla legge di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione**
- b) CC => Costi comuni**
- c) CK => Costo d'uso del capitale**

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono esser divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

$$\text{CGID} = \text{CSL} + \text{CRT} + \text{CTS} + \text{AC}$$

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

Costi di gestione della raccolta differenziata

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

COSTI COMUNI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

CC = **CARC** + **CGG** + **CCD**

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

a) **fissi** : CSL + CARC + CGG + AC + CK

b) **variabili** : CRT + CTS +CRD +CTR

La **parte fissa** della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la **parte variabile** è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 53.107,01
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 38.909,24
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 28.596,08
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 5.687,00
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 126.299,33

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 35.015,61
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 33.213,63
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 50.022,30
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 6.232,13
AC - Altri Costi	€ -
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 124.483,67
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Totale	€ 124.483,67
Totale fissi + variabili	€ 250.783,00
l _{pn} - inflazione programmata per l'anno di riferimento 1,5%	€ 3.761,75
X _n - recupero produttività per l'anno di riferimento (1%)	-€ 2.507,83
Totale spesa da coprire con tariffa	€ 252.036,92

6.4 Determinazione del Costo del Servizio

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Il costo complessivo del servizio per il Comune di Faleria calcolato secondo i dettami normativi vigenti è pari ad un importo totale di € 250.783,00. Tale importo va aggiornato del tasso di inflazione programmata previsto per il 2014 (1,5%) e diminuito di un coefficiente X_n , discrezionale ma obbligatoriamente maggiore di zero (1,00%). L'importo così rideterminato risulta essere pari ad € 252.036,92.

A tale importo va aggiunto il tributo deliberato dall'Amministrazione Provinciale di Viterbo (e da riversare alla stessa) pari al 5%. Di conseguenza l'importo totale da coprire con le tariffe che dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale ammonta ad € 252.036,92 + addizionale Provinciale € 12.601,85 = 264.638,76.

Dato atto che sulla base delle tabelle di calcolo messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze e sulla base dei coefficienti attribuiti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa i costi rilevati dal piano finanziario e attribuibili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche risultano essere i seguenti:

DISTRIBUZIONE DATI				
Utenze	RIFIUTI		COSTI	
	kg	%	Costi fissi	Costi var. corr.
Ud	395.521	82,01	€ 102.600,30	€ 104.096,78
Und	86.759	17,99	€ 22.505,79	€ 22.834,05
Totale	482.280	100,00	€ 125.106,09	€ 126.930,83